VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CREDITO & SOLIDARIETA' ONLUS

In data 23 febbraio 2023 alle ore 17.30 presso la Sede del Circolo Unicredit in Via Nizza 150 Torino si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo all'iscrizione dell'Associazione come ODV (Organizzazione di volontariato) presso il RUNTS istituito dal nuovo "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 03/07/2017 n.

117

Il Presidente Lino De Vita dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Maria Leonarda Nobile.

Il Vice Presidente, dopo aver comunicato che alla data odierna i soci in regola con le disposizioni attualmente in vigore sono 18 (diciotto) e constatato che sono presenti 14 (quattordici) soci, di cui 5 (cinque) con delega, come da elenco firmato che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera, dichiara che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Vice Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini dell'iscrizione dell'Associazione come ODV presso il RUNTS.

Il Vice Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, precisa che le variazioni e/o le aggiunte apportate sono solo quelle obbligatorie richieste dal RUNTS per l'iscrizione allo stesso come ODV, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto. Il Presidente accerta che i soci favorevoli al nuovo Statuto sono n° 14 (quattordici) mentre contrari nessuno e astenuti nessuno.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato B" della presente delibera. Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

Si dà mandato al Presidente od a persona da lui delegata di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018.

L'Assemblea delibera che il presente Statuto entri in vigore dopo la registrazione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 17,45 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Torino Ufficio Territoriale di Torino

IL FUNZIONARIO

Firma su delega del Brettore Provinciale, Enrico MASTROGIACOMO

Il Presidente

Total di Tot

Atto registrato il 21-2:3n°. 8.19.
Serie .3... e. .A170. EJEN16



Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017 e art. 26 D.lgs 105/2018

ASSOCIAZIONE CREDITO & SOLIDARIETA'

STATUTO

Articolo 1 Costituzione e denominazione

E' costituita l'Associazione di volontariato "Credito & Solidarietà ODV", conformemente alla Carta Costituzionale e disciplinata dalle norme del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV e potrà anche essere integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

Articolo 2 Sede

L'Associazione ha sede in Torino, presso la sede del CIRCOLO UniCredit Piemonte Valle d'Aosta in via Nizza 150. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

Articolo 3 Scopi, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di attuare a mezzo dei propri soci, od avvalendosi anche di altre Organizzazioni aventi scopi analoghi, l'assistenza sociale e socio sanitaria mediante interventi diretti ed indiretti nonché ogni iniziativa di solidarietà sociale, in Italia ed all'estero.

Per la realizzazione dello scopo di cui al comma 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale l'attività d'interesse generale di cui al comma 1, lettera u) di detto art:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

N

Nello specifico, a titolo esemplificativo L'Associazione intende svolgere l'attività di acquisto all'ingrosso e distribuzione a mense e altri enti del privato sociale di derrate alimentari a favore di persone in difficoltà economica.

Detta attività è svolta prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri

aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché l'attività di solidarietà sociale, devono essere svolte nei confronti di persone estranee all'Associazione stessa, a meno che tra i soci non siano persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nonché a favore di componenti collettività estere, per quanto concerne gli aiuti umanitari.

L'associazione non potrà svolgere alcuna attività diversa da quelle specificate nel presente articolo. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate, dall'Associazione, le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo,

è incompatibile con la qualità di volontario.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii

Articolo 4 Patrimonio e scioglimento

All'Associazione:

 è fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

è fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- in caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n.

117/2017.

- in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in

assenza o in difformità dal parere sono nulli.





Articolo 5 Soci

Possono associarsi tutti i dipendenti in servizio ed in quiescenza di Aziende di Credito o appartenenti a Gruppi Bancari aventi sede in Italia ed all'estero.

Possono altresì associarsi coloro che svolgono un'attività lavorativa autonoma, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, comunque denominata, con le Aziende di cui al comma

precedente (quale ad esempio i promotori finanziari).

Infine può associarsi chiunque condivida gli scopi e le finalità dell'Associazione. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata

all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La perdita dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo non comporterà di per sé la decadenza dalla qualità di socio.

Articolo 6 Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) i soci hanno diritto:

 di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

b) i soci sono obbligati:

 all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;

 al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e



Full of the part o

in nessun caso può essere restituita.

Articolo 7 Organi dell'ODV

Sono organi amministrativi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti:
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- i Revisori dei Conti; l'Organo di controllo;
- il Comitato d'Onore.

Articolo 8 Assemblea dei soci

All'Assemblea dei Soci spetta ogni potere relativo alla approvazione e modifica dello Statuto sociale nonché degli eventuali regolamenti, nonché la nomina degli altri organi amministrativi dell'Associazione.

All'Assemblea è sottoposta annualmente la approvazione del rendiconto o bilancio annuale, unitamente alla relazione relativa alla attività svolta, ai risultati conseguiti ed alle attività che si intendono attuare.

Ogni deliberazione viene assunta dall'Assemblea, in seconda convocazione, anche in deroga alle disposizioni del Codice Civile, a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente dell'Associazione o di chi ne fa le veci a norma del presente Statuto, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario, per l'approvazione del bilancio.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 15 giorni nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di due associati oltre sé stesso.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di attività ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca l'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione dei soci:



D EIZUEN JOHNO

 delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua a mezzo e-mail o per posta ordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, in seconda convocazione, di metà dei soci e con decisione deliberata di due terzi dei presenti.

Articolo 9 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti dall'Assemblea dei Soci tra gli associati.

Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione ed ogni decisione relativa alla attuazione degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo fissa annualmente il contributo minimo associativo dovuto dai soci.

Il Consiglio Direttivo tiene conto, nell'assumere iniziative, delle indicazioni dell'Assemblea dei Soci.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo assume ogni propria deliberazione a maggioranza dei suoi membri presenti:

la riunione è valida se sono presenti almeno tre dei componenti il Consiglio.

In caso di parità di voti quando vengono assunte deliberazioni, prevale la deliberazione espressa dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

I Componenti il Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

S



Articolo 10 Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno. Il Presidente provvede ad attuare le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo ed ha i poteri ad esso delegati dal Consiglio stesso. Il Presidente assume delibere in caso di urgenza possibilmente dopo aver sentito, anche per le vie brevi uno dei Vice Presidenti.

Tali deliberazioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo durante la prima riunione utile. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta almeno tre giorni prima della riunione indicando l'ordine del giorno.

In caso di urgenza è sufficiente la convocazione per le vie brevi (fax, telefono, e-mail) inviata almeno 24 ore prima della riunione.

Il Presidente dura in carica sino alla scadenza dei termini di durata del Consiglio Direttivo e può essere sostituito in qualsiasi momento in caso di suo impedimento non temporaneo, decadenza o dimissioni, con le stesse modalità previste per i Consiglieri indicate nell'ultimo comma dell'articolo 9.

Articolo 11 Vice-presidenti

I Vice Presidenti nominati dal Consiglio Direttivo nel suo seno nel numero massimo di due, sostituiscono il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Articolo 12 Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della tenuta delle scritture contabili e della redazione dei bilanci o del rendiconto.

Provvede, nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo, ai pagamenti e alle riscossioni, disponendo delle somme che saranno depositate, con poteri di firma sui conti correnti e depositi di proprietà dell'Associazione.

In caso di affidamento del servizio di tesoreria ad Aziende di credito, saranno assunte le opportune deliberazioni per il corretto funzionamento del servizio secondo le indicazioni della Azienda di Credito che assumerà il servizio stesso.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Articolo 13 Segretario

L

Il Segretario coadiuva il Presidente o chi per esso statutariamente nell'espletamento di tutte le funzioni amministrative ed inerenti le funzioni dallo stesso espletate, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Al Segretario possono essere affidati incarichi per l'attuazione degli scopi sociali.

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.


Articolo 14 Organo di controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a tre volte consecutive. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.



Articolo 15 Comitato d'onore

A far parte del Comitato d'Onore possono essere chiamati soci onorari scelti tra persone più rappresentative e di particolare prestigio che vorranno aderire alle iniziative, senza che per altro debbano assumere alcun impegno finanziario od alcuna responsabilità in ordine alla gestione dell'Associazione.

I componenti il Comitato d'Onore, se ritengono, possono partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto.

Articolo 16 Contributo associativo ed altre disposizioni

60

Il contributo associativo annuale dovuto dai soci, fissato dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 9, è versato all'Associazione contestualmente all'iscrizione e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza; decorso tale termine, in assenza di versamento la qualità di socio viene a cessare di diritto.

Non sono tenuti al versamento del contributo associativo coloro che abbiano aderito in via non occasionale – mediante disposizione continuativa di pagamento o in altra forma – al progetto "raccolta alimenti" e/o ad altre iniziative assistenziali specificamente individuate dal Consiglio Direttivo. In tale ipotesi, è socio, di diritto, chi abbia versato nell'anno precedente un importo complessivo pari o superiore a quello previamente stabilito dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Nessun emolumento di qualsiasi natura spetta ai soci dell'Associazione, anche in relazione alla attività prestata per il conseguimento degli scopi sociali, salvo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate e/o giustificate.

Il Consiglio Direttivo per il conseguimento degli scopi sociali può delegare terzi estranei all'Associazione pattuendo gli emolumenti dovuti casualmente od in via continuativa, secondo le leggi vigenti.

Articolo 17 Norme finali

Per quanto non previsto nel presente atto, si richiamano le disposizioni del Codice Civile e del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

ASSOCIAZIONE CREDITO & SOLIDARIETA' ONLUS IL PRESIDENTE Lino De Vita

rino de vita